

Rif.	Crediti Formativi Professionali (CFP)
Attenzione: valido da 01/01/2023	Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di
Art.4 Co.4	formazione professionale continua. L'iscritto consegue un credito formativo per ogni ora, o frazione di ora superiore a 30 minuti, di effettiva partecipazione alle attività formative. Qualora specifiche normative di settore prevedano al termine del corso il superamento di test finali di verifica, i crediti formativi sono acquisiti solo se i test di verifica sono superati con esito positivo.

D:t	Obbligo formativo - Periodo formativo		
Rif.	Soggetti	Obbligo formativo	
Attenzione: valido da 01/01/2023		Obbligo Triennale: 90 CFP ed almeno 9 devono essere acquisite mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia,	
Art.5 Co.2	Iscritto Albo	l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione. Obbligo Minimo Annuale: nessun obbligo	



Nuovo Regolamento FPC

(in vigore dal 30/09/2023)

Rif.	Obbligo formativo - Periodo formativo		
1111	Soggetti	Obbligo formativo	
Attenzione: valido da 01/01/2023 Art.6 Co.1	Iscritto Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno in una data compresa nel triennio (2023- 2025)	Obbligo Triennale: 30 CFP ed almeno 9 devono essere acquisite mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione. Obbligo Minimo Annuale: nessun obbligo	
Attenzione: valido da 01/01/2024 Art.4 Co.3	 Nuovi Iscritti Albo Coloro che passano dall'Elenco Speciale all'Albo Coloro che si reiscrivono nell'Albo Iscritti Albo che cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale 	L'obbligo formativo ha inizio <u>il primo</u> giorno del mese successivo all'iscrizione nell'Albo, al passaggio nell'Albo, <u>ovvero</u> alla cessazione della condizione di non esercente l'attività professionale, <u>con</u> conseguente riduzione proporzionale del numero di crediti triennali.	

Obbligo formativo - Nota Bene

Per gli iscritti nell'Albo è stato eliminato l'obbligo di maturare un numero minimo di crediti annuali.

Permane il minimo di 20 CFP per gli iscritti al registro dei Revisori Legali.



D:(Obbligo formativo – Esenzioni			
Rif.	Cause	Esenzione	Note	
Art.8 Co. 1, lett.a	Maternità o paternità concesse anche al genitore adottivo o affidatario	45 crediti Riproporzionando anche le materie obbligatorie	Si può ripartire nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti nell'Albo, l'esenzione è riconosciuta ad uno solo dei due.	
Art.8 Co.1, lett.c	Assunzione di cariche pubbliche elettive	In misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva	Cariche per le quali la vigente legislazione prevede la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato.	
Art.8 Co.4	Iscritti nell'Elenco Speciale (ESA)	Totale	Gli iscritti ESA non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua	



D:t	Obbligo formativo – Esenzioni			
Rif.	Cause	Esenzione	Note	
Art.8 Co.1, lett.b	Interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi per cause non derivanti da sanzioni disciplinari	In misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione	Qualunque causa che determini l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi .	
Art.8 Co.1, lett.d	Infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare e altri casi di documentato impedimento derivanti da cause di forza maggiore	In misura proporzionale al periodo di impedimento	Valutazione del Consiglio dell'Ordine. NON è richiesta l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi.	



D:t	Obbligo formativo – Esenzioni			
Rif.	Cause	Esenzione	Note	
Art.8 Co.6	Iscritti all'Albo che Non Esercitano la Professione (NEP)	In misura proporzionale al periodo di non esercizio della professione	Gli Iscritti all'Albo che Non Esercitano la Professione non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale. In proposito devono dichiarare di: • non essere in possesso della partita IVA; • non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza; • non esercitare la professione o funzioni professionali, neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma. L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 gg. L'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'eventuale ripresa dell'attività professionale (Art. 4 Co.3) Attenzione: valido da 01/01/2024	



Nuovo Regolamento FPC

(in vigore dal 30/09/2023)

Esenzioni - Nota Bene

All'Iscritto esentato dall'obbligo formativo al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo non è richiesto il conseguimento dei crediti formativi ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti precedentemente alla concessione dell'esenzione.

I crediti formativi eventualmente conseguiti dagli Iscritti nell'Albo durante il periodo di esenzione dall'obbligo formativo possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale.

La richiesta di esenzione deve essere presentata all'Ordine di appartenenza. L'istanza, adeguatamente documentata, deve pervenire all'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo.



Rif.	Formazione A Distanza (F.A.D.)
Art 2 Co. 2	Non è necessario il controllo intermedio della presenza ma permane il tracciamento degli accessi e dei tempi di fruizione dell'attività formativa. Tale controllo è sufficiente negli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento.
Art.3 Co.2	La piattaforma informatica utilizzata deve rilasciare, anche a mezzo posta elettronica, la comunicazione di partecipazione che, oltre ai dati dell'evento, deve riportare l'indicazione dell'Ordine territoriale o del "soggetto autorizzato" organizzatore dell'evento, il nominativo dell'iscritto, il numero di ore di partecipazione, il numero dei crediti formativi conseguiti.
<u>N.B.</u>	: L'obbligo formativo può essere assolto totalmente in modalità F.A.D.

Rif.	Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze
Art. 19	La verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo avviene a conclusione di ciascun triennio.
N.B.: Non sono più previsti gli avvisi annuali	